

**LEGGE 47/85-TRIPLO OBLAZIONE**  
**LEGGE 724/1994 ART 39 COMMA 6 ( IMPROCEDIBILITA' )**  
**LEGGE 449 DEL 27/12/1997 ART 1 COMMA 9 ( RIATTIVAZIONE PROC.)**

**IMPROCEDIBILITA'**: OBBLIGO DI VERSARE ENTRO IL 31 MARZO 1996, A PENA DI IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA, IL TRIPLO DELLA DIFFERENZA TRA LA SOMMA DOVUTA AUTODETERMINATA E QUELLA VERSATA (ART 39 CO 6 L. 724/94)

**RIATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO**: VERSANDO IL TRIPLO DELL'OBLAZIONE COME SOPRA DETERMINATO OLTRE GLI INTERESSI LEGALI A DECORRERE **DAL 1° APRILE 1996**

**IL MANCATO PAGAMENTO DELL'OBLAZIONE ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE COMPORTA L'APPLICAZIONE DEL TRIPLO**

**PAGAMENTO ENTRO I TERMINI :**

FINO AL 31 DICEMBRE 1994 (DAL 1° GENNAIO 1995 ENTRA IN VIGORE LA L. 724/94) L'OBLAZIONE AUTODETERMINATA OLTRE INTERESSI DEL 10% ANNUO

DALL'1 GENNAIO 1995 FINO AL 31 MARZO 1996 IL TRIPLO DELLA DIFFERENZA TRA LA SOMMA DOVUTA E QUELLA VERSATA

**IL MANCATO PAGAMENTO DEL TRIPLO ENTRO IL 31 MARZO 1996 COMPORTA SIA LA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 1° APRILE 1996 AL MOMENTO DEL VERSAMENTO SIA UN CALCOLO PIU' ONEROSO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE (RIATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO)**

**CONGUAGLIO DAL 17 GIUGNO 2005 ( DECRETO 18/02/2005)**: VERSAMENTI A CONGUAGLIO DELL'OBLAZIONE IL 50% A FAVORE DI POSTE ITALIANE C/C BANCARIO NR. 255000 ED IL 50% A FAVORE DEL COMUNE C/C BNL NR. 218100 CAP 15176/70 ( PER I TRE CONDONI )